

in regola. Era bensì unito alle carte pervenute all'ufficio un ricorso anonimo il quale rifletteva alcune irregolarità, ed anche una questione di eleggibilità intorno al candidato. Ma secondo il suo sistema, l'ufficio non si fece carico del ricorso anonimo. Dovette però esaminare i documenti, e siccome da questi risultò non rilevante la pretesa irregolarità e vennero pienamente smentite le quistioni che riguardavano la onorabilità e l'eleggibilità del deputato, così mi ha incaricato all'unanimità di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione, senza far menzione, a meno che non sia richiesta, dell'esame fatto in esso; e ciò per giusti riguardi.

(È convalidata.)

**FOSSA, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio di Chiaramonte, numero 56, fatta nella persona dell'onorevole signor avvocato Filippo De Blasio.

Questo collegio si divide in 5 sezioni: sezione di Chiaramonte, di Rotondella, di Tursi, di Sant'Arcangelo, di Noepoli.

Gli elettori iscritti, secondo il computo fatto nel verbale di proclamazione del deputato, sarebbero in numero di 761; secondo un computo più esatto sarebbero invece soltanto 599.

Questa differenza dipende da che nel primo di detti computi vennero attribuiti alla sezione di Noepoli 246 elettori, mentre sta in fatto che quella sezione non ne conta che 84.

Degli elettori iscritti concorsero alla prima votazione 321, e i voti andarono così ripartiti:

Il signor avvocato Filippo De Blasio ebbe voti 172; il signor Lovito Francesco ebbe voti 82; il signor Oliva Cesare ebbe voti 50; 17 voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo riportata la doppia maggioranza voluta dalla legge, venne dichiarato il ballottaggio fra i signori avvocati De Blasio Filippo e Lovito Francesco.

Alla votazione che seguì nel giorno 29 ottobre concorsero 309 elettori, e i voti si divisero come segue:

Il signor De Blasio Filippo ebbe voti 159; il signor Lovito Francesco 149; un voto venne dichiarato nullo.

Avendo il signor De Blasio riportato la maggioranza, fu perciò proclamato deputato.

Non vi sono stati reclami, non vi furono proteste.

Si rileva però dagli atti delle seguite operazioni che un grave inconveniente si è verificato nel giorno della prima votazione. Una sezione, quella di Noepoli, non ha votato. I presidenti delle altre sezioni riuniti all'ufficio centrale aspettarono indarno che arrivasse il presidente dell'ufficio di Noepoli, e ne diedero atto nel verbale da essi firmato. « In seguito di che — diceva l'ufficio elettorale centrale, — considerando che non osta alla regolarità della votazione il fatto risultante dalla riprovevole negligenza del sindaco di Noepoli, il quale si arbitrava di differire l'unione del comizio,

dacchè l'operato d'una sola persona giuridica non può determinare l'annullamento d'un procedimento, al compimento del quale concorsero le altre, che dalla legge elettorale venivano destinate a costituire l'ente collettivo che addimandasi collegio elettorale. Che trattandosi d'elezioni politiche, cui sono raccomandati i più sacri interessi di una intera nazione, il successo del voto espresso dalla maggioranza non può venire compromesso dalle condizioni speciali in cui si trovi la minoranza: e nel caso in esame è precisamente la minoranza del collegio elettorale quella che non ha portato il suo voto all'urna, comechè per causa indipendente dalla volontà degli elettori che la compongono.

« L'ufficio ha deciso doversi procedere nel giorno 29 del volgente mese al ballottaggio tra i due candidati sopraddetti, come quelli che ottennero il maggior numero di suffragi. »

L'ufficio a cui nome ho l'onore di riferire trovò che non poteva mettersi in dubbio che la sezione di Noepoli nel giorno 22, ossia nel giorno della prima votazione si era astenuta da ogni operazione, il che era comprovato dalla circostanza risultante da relativo verbale, che cioè solo nel giorno 29, vuolsi dire solo all'occasione della votazione pel ballottaggio, venne costituito l'ufficio definitivo della sezione di Noepoli. Due cose volevano essere chiarite: quale fosse la vera causa della mancata votazione; quale fosse il vero numero degli elettori della sezione di Noepoli. Il verbale di proclamazione non forniva sufficienti informazioni a riguardo della prima; in ordine alla seconda si osservava che il numero di 246 elettori eccedeva di molto ogni probabile proporzione col numero degli abitanti dei comuni di quella sezione. Si chiesero adunque ulteriori informazioni e pervenne dalla prefettura di Potenza il seguente telegramma:

« *Signor ministro interni,*

« Giusta telegramma sotto-prefetto di Lagonegro, data 27 ottobre, assessore De Cicco chiamato supplire sindaco Noepoli infermo nella Presidenza ufficio provvisorio e definitivo avrebbe creduto poter differire votazione ad altro giorno che pare sia stato indicato nel verbale costituzione trasmesso Ministero numero 1571 13 novembre. Ciò fu effetto d'ignoranza non di malizia. Numero elettori sezione Noepoli giusta liste esistenti prefettura sono: Noepoli 17, San Costantino Albanese 30, San Giorgio Lucano 20, Terranova di Pallino 6, Cersatimo 1, San Paolo Albanese 10. *Veglio.* »

Restava in questo modo accertato che gli elettori di Noepoli erano stati impediti dal votare a causa di un fatto dell'assessore ff. di sindaco e quindi non dipendente dalla loro volontà e ad essi non imputabile. Restava accertato che il numero degli elettori appartenenti alla sezione di Noepoli è tale che, se fossero concorsi alla prima votazione, avrebbero potuto spostare il ballottaggio.

Queste due circostanze, apprezzate indipendentemente